

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE

POLIZZA

stipulata tra

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Via S.Croce n.77, 38100 Trento

P.IVA 02003000227

e

la Spettabile

.....

che agisce nell'interesse proprio e delle Società Coassicuratrici
(di seguito chiamata Società)

Decorrenza: ore 24,00 del 31.12.2014

Scadenza: ore 24,00 del 31.12.2019 S.T.R.

Scadenza rate annuali: al 31.12 di ogni anno.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato :

- Per Assicurazione: il contratto di assicurazione
- Per Polizza: il documento che prova l'assicurazione
- Per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e pertanto:
 - La Fondazione e le agenzie che operano nell'ambito dell'Istituto, comprese le emanazioni di quest'ultimo dotate di autonomia scientifica ma prive di personalità giuridica;
 - il legale rappresentante;
 - gli amministratori, i dipendenti, compresi i dipendenti messi a disposizione della Fondazione da parte della Provincia Autonoma di Trento e da parte dell'Università di Trento, i dipendenti comandati presso altri enti, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato;
 - gli enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi
- Per Studente: studenti, corsisti, stagisti, tirocinanti, borsisti e figure a queste assimilabili
- Per Società: l'impresa assicuratrice
- Per Broker: il mandatario incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto Inser SpA.
- Per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
- Per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- Per Risarcimento: la somma dovuta all'Assicurato in caso di sinistro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tale caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto ai massimali ed alle garanzie prestate con contratti antecedentemente stipulati dalla Contraente o da altri soggetti per i medesimi rischi.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C..

Art. 3 Pagamento del premio – Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

Art. 4 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 Obblighi della contraente e dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve :

darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o a quelli in cui ci fosse contestuale richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" solo ed esclusivamente :

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

In tutti gli altri casi di sinistro, la Contraente è esonerata dal presentare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Compagnia di Assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.

Art. 8 Recesso in caso di sinistro – Rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 9 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata di CINQUE ANNI con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2014 e scadenza al 31.12.2019, senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi sei mesi prima della scadenza annuale.

E' facoltà dell'Amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di UN ANNO, alle medesime condizioni.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 11 Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Trento

Art. 12 Rinvio alle norme di legge e alle condizioni generali di assicurazione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e le condizioni generali di assicurazione relative alle corrispondenti sezioni di assicurazione.

Art. 13 Difesa civile e penale - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Spese legali: La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di € 20.000,00 per anno e per sinistro, in luogo dell'Assicurato l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale in ogni stato e grado avanti a qualsiasi sede ed autorità, nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell'Assicurato da pretese di terzi, in conseguenza di un fatto involontario inerente all'attività dichiarata in polizza, dal quale traggono origine richieste di risarcimento, per danni a persone o cose, da parte di terzi e dipendenti che diano luogo a vertenze:

- da fatti per i quali, benchè coperti nella polizza, sia cessato l'interesse della Società alla gestione della vertenza;
- da fatti non coperti dalla polizza in quanto espressamente esclusi;
- da fatti rientranti in franchigia di polizza o per i quali i massimali di garanzia sono insufficienti.

Si intendono comprese inoltre le spese per l'assistenza giudiziaria (legale e peritale) in sede civile e penale per ogni grado di giudizio riguardanti prestatori di lavoro anche con rapporto di lavoro autonomo per i quali sia contrattualmente previsto, in relazione a fatti commessi nell'espletamento del servizio e nell'espletamento dei compiti di ufficio, purchè non sussista conflitto di interessi, così come può essere rilevato solo dalla Fondazione.

Art. 14 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero. Qualora la responsabilità sia regolata da leggi di uno stato estero, l'assicurazione vale soltanto in quanto il fatto generatore della responsabilità sia previsto come tale dalla legge italiana e nei limiti nei quali la stessa responsabilità sia prevista.

Art. 15 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa. La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

Art. 16 Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma

in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

Art. 17 Regolazione del premio

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

18) Clausola Broker

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser SpA.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al broker incaricato Inser Spa sono in misura del 10%.

19) Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata o PEC alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, e-mail o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione, indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l'Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

20) Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla

Società.

21) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

22) Obbligo dell'impresa di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenze annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri.

23) Gestione della "Franchigia"

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia prevista dalla presente polizza.

Successivamente la Società provvederà a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo delle franchigie previste dalla presente polizza.

A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia.

L'assicurato entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

24) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In osservanza di tale Legge, gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara. Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'Art. 3 comma 8 della medesima Legge.

25) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

A) Massimali e rischi assicurati

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Massimale aggregato:	Euro 10.000.000,00 unico per sinistro con il limite di:
	Euro 5.000.000,00 per persona / prestatore d'opera danneggiato

per le conseguenze della Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Fondazione Bruno Kessler (di seguito menzionato come Assicurato), nonché del suo legale rappresentante, degli amministratori e dei dipendenti, di tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato, e degli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi, comprese le emanazioni di quest'ultimo dotate di autonomia scientifica ma prive di personalità giuridica, in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme e comunque di fatto svolti. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

B) Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, della Fondazione, salve le esclusioni espressamente menzionate.

La Fondazione Bruno Kessler è stata istituita con legge provinciale n. 14/2005 quale fondazione di interesse pubblico senza fini di lucro cui è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato. Ai sensi della direttiva 2004/18/CE è organismo di diritto pubblico; è riconosciuta per legge quale ente di ricerca regionale (legge provinciale n. 14/2005 art. 8 comma 6). Ai sensi della disciplina comunitaria 2006/C 323/01 è organismo di ricerca.

La Fondazione Bruno Kessler svolge attività di ricerca scientifica, sperimentazione, consulenza e servizio alle imprese, nei settori delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, dei materiali avanzati e dei microsistemi, con particolare attenzione alle ricadute in termini di vantaggio dello sviluppo economico-territoriale, sociale e culturale della realtà trentina. Svolge inoltre attività di ricerca e formazione in discipline umanistiche e socio economiche

Descrizione del rischio:

- Ente di ricerca scientifica sperimentale sia in proprio che in collaborazione con altri Enti e/o per conto di terzi
- Scuole e/o e laboratori di analisi e ricerca.
- Ricerca e sperimentazione presso laboratori di ricerca sperimentali, compreso uso e/o deposito di ogni sostanza, anche tossica, che sia necessaria per lo svolgimento dell'attività
- Ente proprietario e/o conduttore e/o affittuario di fabbricati, laboratori, terreni.
- Ente di istruzione, consulenza tecnica e socio-economica.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato direttamente o a mezzo di enti, consorzi, società o agenzie, può assumere la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla Legge.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

C) Calcolo del premio

Retribuzioni lorde €	Tasso annuo lordo %	Premio annuo lordo €
13.000.000,00		

1) Oggetto della Garanzia

1.a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone della quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.

1.b) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni e ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, ai sensi della legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi) e del D. Lgs. N. 276/2003 di attuazione della stessa e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (anche solo funzionalmente) addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e/o D.Lgs. n. 38/2000 e/o D.Lgs. n. 276/2003, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbono rispondere ai sensi del citato art.2049 C.C..

2) Novero dei Terzi

Si prende atto fra le Parti che:

- quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art.24.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, obiettori di coscienza, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al punto 1.b) dell'art.1). Si precisa che gli studenti sono considerati terzi tra loro.

3) Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- 3.1) Da furto: è, tuttavia, compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato (franchigia Euro 150,00, massimo risarcimento Euro 30.000,00).
- 3.2) Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi.
- 3.3) Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69, n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.70 e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.
- 3.4) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- 3.5) Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, salvo quanto previsto dal successivo punto 7.7.
- 3.6) Derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture.

4) Malattie Professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in Giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 36 mesi dalla data di cessazione della garanzia o

dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

4 bis) – Responsabilità datoriale (Mobbing e Violazione della privacy)

L'assicuratore si obbliga, sino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00, a tenere indenne ogni assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile, a titolo di risarcimento del danno, in relazione ad ogni richiesta di risarcimento formulata da qualsiasi assicurato nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per la prima volta durante il periodo di assicurazione e riferita ad un atto illecito relativo al rapporto di lavoro compiuto successivamente alla data di effetto della polizza.

Per atto illecito si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio e/o ingiurioso;
- molestia sessuale, razziale, o relativa ad una condizione di disabilità (ivi inclusa la pretesa violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare la personalità morale dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2087 del codice civile);
- atto discriminatorio (ivi inclusa ogni discriminazione fondata su: età, sesso, razza, colore, lingua, religione, nazionalità di origine, attività sindacale, stato di gravidanza, orientamenti e/o preferenze sessuali, condizione di handicap e/o disabilità del dipendente);
- violazione della vigente normativa a tutela della riservatezza dei dati personali in relazione al rapporto di lavoro;
- umiliazione, vessazione, ingiuria, diffamazione, o violazione della privacy direttamente correlata ad un preteso licenziamento illegittimo, ingiustificato, ingiurioso, ovvero ad ogni altro preteso atto ingiurioso, molesto, vessatorio, discriminatorio, o commesso con il solo intento di ritorsione o rappresaglia;
- illegittima mancata assunzione o promozione;
- illegittima privazione di opportunità di carriera;
- illegittimo demansionamento;
- illegittima imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari;
- negligente valutazione del dipendente;
- mancata predisposizione di procedure per la prevenzione e repressione delle condotte elencate

commesso/a in danno ad un dipendente in relazione al rapporto di lavoro corrente o potenziale tra detto dipendente e la Provincia Autonoma di Trento da:

- (1) un altro dipendente
- (2) dall'Ente assicurato

Per danno si intende:

- (i) ogni danno per cui l'assicurato risulti civilmente obbligato a risarcire, ai sensi di legge, in conseguenza di una pronuncia giudiziale o arbitrale di condanna;
- (ii) ogni danno per cui l'assicurato risulti civilmente obbligato a risarcire, ai sensi di legge, in conseguenza di un atto di transazione, ma solo se preventivamente approvato per iscritto dall'assicuratore;

- (iii) le spese legali sostenute da parte avversa, qualora l'assicurato sia stato condannato al pagamento delle stesse in relazione ad una richiesta di risarcimento in garanzia.

5) Responsabilità Civile derivante dalla progettazione e direzione lavori – R.C. Professionale del responsabile del procedimento

L'assicurazione è prestata anche per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione ed esecuzione di lavori pubblici (art. 61 L.P. 26/93), comprese le collegate attività amministrative, eseguite da dipendenti della Fondazione.

La garanzia vale altresì per i danni subiti dalle opere progettate nonché da quelle sulle quali vengono svolti, o si sono svolti, i lavori oggetto della progettazione, costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione, solo se conseguenti a rovina totale od a gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche e/o per quanto diversamente contemplato la Legge Provinciale della Provincia di Trento del 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. ed i. del relativo regolamento di attuazione e s.m. ed i.. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per il maggior costo delle varianti dovuto al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (art. 25, comma 1, lettera d, Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e per quanto diversamente contemplato all'art. 51 comma 1 lettera c) della L.P. n° 26/1993 e s.m) con il limite del 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. Resta fra le Parti convenuto che la garanzia vale solo per lavori di importo non superiore ad € 5.000.000,00. Per progettazioni superiori ad €. 5.000.000,00 è richiesta quotazione ad hoc. L'Assicurazione si intende estesa ai rischi di natura professionale derivanti agli Assicurati che svolgono l'attività di responsabili del procedimento ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109.

La garanzia opera per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché manifestatisi e notificati alla Società entro cinque anni dalla data del compimento dell'opera.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 -1893 -1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto, al momento della stipulazione del contratto, alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi per fatto a lui imputabile.

Per quanto previsto dal presente articolo l'Ente Contraente è considerato terzo.

Per questa garanzia il massimale di €. 1.000.000,00 per sinistro con il limite di €. 1.500.000,00 per anno assicurativo; rimane a carico dell'Assicurato il 1% di ciascun sinistro, con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 2.500,00.

6) Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale per i seguenti rischi:

- 6.1) La Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a Terzi ed ai Suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non è considerato Terzo il conducente del veicolo.
La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro di Euro 250,00.
- 6.2) La Responsabilità Civile derivante da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
- 6.3) La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose, trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni

sinistro e la Società non risponde oltre il limite previsto per i danni a cose, con un massimo di Euro 60.000,00 per sinistro.

- 6.4) La Responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario utilizzato per i servizi prestati dall'Assicurato.
La responsabilità civile personale e professionale degli insegnanti e/o degli addetti che svolgono la propria attività nei convitti gestiti dall'Assicurato.
- 6.5) La Responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli amministratori, di tutti i dirigenti e dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato, compresi i dipendenti comandati presso altri Enti, lavoratori parasubordinati, collaboratori, volontari, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato, per danni arrecati a Terzi e/o ad altri dirigenti e/o dipendenti e/o collaboratori in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di uno o più di questi soggetti con l'Assicurato o fra di loro.
A titolo di maggior precisazione sono compresi nel punto precedente i collaboratori non dipendenti che svolgono la propria attività presso laboratori di ricerca e/o aziende.
- 6.6) La Responsabilità Civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni, terreni agricoli e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la Sua attività, da terzi. Si intendono assicurate a titolo esemplificativo, ma non restrittivo le:
- attività ricreative/assistentziali/didattiche;
 - civili abitazioni/uffici;
 - attività rurali/agricole;
 - attività industriali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi;
 - attività commerciali.
- 6.7) La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni d. lgs. N. 209/2005.
- 6.8) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, macchine agricole, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato.
- 6.9) La Responsabilità Civile di appaltatori, subappaltatori, visitatori che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente.
- 6.10) La Responsabilità Civile derivante da danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
- 6.11) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi del del D. Lgs. n. 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

- 6.12) Si da atto che, per quanto previsto da tutte le Sezioni della presente polizza, la copertura si intende prestata anche per le attività, rischi e responsabilità derivanti agli assicurati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche, (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'art. 29 del citato decreto.
- 6.13) Si da atto che la copertura si intende prestata anche per le responsabilità derivanti agli studenti per i danni causati a terzi dagli stessi. Sono compresi i danni causati alle cose di terzi che gli stessi abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo, a quelle sulle quali si eseguono i lavori ed ai locali ove si svolgono le attività. Limitatamente alle cose in consegna o custodia, franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro, massimo risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro ed anno.
- 6.14) Responsabilità civile derivante dalla gestione di mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture della Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se affidati a terzi, compresa la somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili tramite distributori automatici anche di proprietà di terzi.
- 6.15) Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
- 6.15) L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da smercio di generi e prodotti vari nonché la responsabilità civile derivante da prodotti di propria produzione.
- 6.16) Sono compresi i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato (come definiti al punto 6.5 del presente articolo), trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività dell'Assicurato, con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro, massimo risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro ed anno.

7) Franchigie e limiti di risarcimento

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento :

- 7.1) Per danni a cose in consegna e custodia franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro, massimo risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro ed anno.
- 7.2) Per danni ai veicoli ed ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro.
- 7.3) Per danni provocati da cedimento o franamento di terreno, e vibrazioni in genere in conseguenza di lavori relativi all'attività dell'Assicurato. Massimo risarcimento Euro 300.000,00 per sinistro e per anno, con franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro per i fabbricati e di Euro 150,00 per i danni ad altre cose in genere.
- 7.4) Per danni provocati ad infissi o manufatti nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori, nonché alla pavimentazione stradale, a cavi e condotte sotterranee in genere. Massimo risarcimento Euro 300.000,00 per sinistro ed anno.
- 7.5) La garanzia, limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) del danno che resta a carico dell'Assicurato, con il minimo di Euro 1.500,00. Massimo risarcimento Euro 600.000,00 per sinistro ed anno.
- 7.6) Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di Euro 400.000,00 con una franchigia assoluta di

Euro 250,00 per ciascun sinistro e opererà in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze per lo stesso rischio.

- 7.7) A parziale deroga delle C.G.A. si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni corporali e i danni materiali a cose cagionati a terzi in conseguenza di un inquinamento causato da evento improvviso identificabile involontario ed impreveduto. Quanto sopra in deroga anche alle C.G.A. relativamente alla circolazione su strada di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore. Per la presente estensione la Società non pagherà somma superiore a Euro 300.000,00 per sinistro.
- 7.8) Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il rinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di Euro 300.000,00.
- 7.9) La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 50,00 per ciascun veicolo danneggiato.
- 7.10) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni anche non dipendenti da rotture accidentali ma derivanti da occlusioni di tubazioni e condutture. La garanzia viene prestata fino a concorrenza di Euro 60.000,00 con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro.
- 7.11) Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni dal conducente subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 600.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

LA SOCIETA'**L'ASSICURATO**

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., 2° Comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle norme comuni:

Art. 3 Pagamento del premio – Decorrenza dell'assicurazione

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro - Rinuncia

Art. 9 - Durata del contratto.

Art. 16 - Coassicurazione e Delega.

Art. 17 - Regolazione del premio.

LA SOCIETA'**L'ASSICURATO**